

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 187/44/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n.248129109 del 22.10.2009 la C.T. Provinciale di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla società ALBATROSS S.r.l. avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe notificata a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate di Milano 1 ai fini Iva per l'anno d'imposta 2004 di complessivi €29,541,31 comprensivi di sanzioni e interessi effettuata a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr 633/72 da cui scaturiva il disconoscimento dei crediti degli anni 2002 e 2003 di € 21.644,00 per omessa presentazione delle relative dichiarazioni, avendo ritenuta assolta in atti e documentata la sussistenza dei crediti per i predetti anni.

Avverso la sentenza l'Agenzia ha interposto appello chiedendone la riforma con conferma della cartella di pagamento.

La società appellata non risulta costituita in giudizio sebbene la notifica dell'atto d'appello eseguita a mezzo posta nel domicilio eletto presso il difensore della società appaia regolare e nei termini.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è infondato e deve essere respinto.

L'Agenzia riconosce che la società Albatross per gli anni d'imposta 2002 e 2003 ha presentato le dichiarazioni Modello Unico prive della parte riguardante l'Iva che, se fosse stata presentata, avrebbe evidenziato crediti Iva rispettivamente di € 21.444,00 e € 18.858,00 i quali sarebbero stati riportabili negli anni successivi, mentre sono stati riportati e fatti valere nella dichiarazione Unico per l'anno d'imposta 2004.

L'Agenzia non contesta, quindi, che i detti crediti Iva non esposti nelle dichiarazioni per gli anni 2002 e 2003 sono tuttavia certi ed esistenti sulla base delle detrazioni registrate e dei versamenti periodici eseguiti, crediti che sono stati utilizzati per € 2.615,00 in relazione all'anno 2002 e per € 18.858,00 in relazione all'anno 2003.

L'Agenzia lamenta l'errore del contribuente e della sentenza che nasce per non aver tenuto conto della distinzione fra detrazione Iva ed eccedenza Iva detraibile.

La censura è infondata e deve essere disattesa.

All'abrogazione dell'art. 28, co. 4, del dpr 633/72, ad opera dell'art. 9, co. 9, del dpr 322/98, la quale va coordinata con le nuove scadenze entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione Iva di cui al combinato disposto degli articoli 8 del dpr 322/98 e 19 del dpr 633/72, consegue che il diritto alla detrazione Iva può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

E la conclusione portata dalla Risoluzione n.74/2007 non fa altro che confermare che "...l'eccedenza di credito maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto".

A fronte della chiarezza della disposizione di legge e della Risoluzione dell'A.F. predetta, non risulta comprensibile l'argomentazione svolta dall'Agenzia volta a negare il diritto alla detrazione.

Poiché la società non ha svolto difese, non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite.

**P. Q. M.**

la Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.